



UNINDUSTRIA

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
DI ROMA • FROSINONE • RIETI • VITERBO

Verbale di Accordo
(Artt. 24 e 4 Legge n. 223/91)

Addì 4 marzo 2013 in Roma, presso la sede di Unindustria – Confindustria - Roma

tra

- La società Selex ES, assistita da Unindustria – Confindustria – Roma

e

- Le Segreterie Nazionali e Territoriali FIM - FIOM – UILM unitamente al Coordinamento delle RSU delle sedi/stabilimenti di Selex ES

Premesso che

- Le Parti nel corso di una serie di incontri effettuati negli ultimi mesi hanno esaminato e riconosciuto la necessità di procedere con interventi mirati e finalizzati a:
 - una strategia di interventi selettivi mirata al presidio del business in termini di segmento/prodotto/mercato;
 - al proseguimento del piano di efficientamento già avviato con l'obiettivo di incidere in maniera strutturale sui principali processi aziendali, sui flussi operativi e sulle relative modalità/strutture organizzative;
 - un più accentuato riequilibrio della struttura degli organici nel rapporto diretti/indiretti al fine del recupero di competitività resosi necessario per un miglioramento del posizionamento dell'Azienda sul mercato di riferimento.

La società Selex ES SpA con lettera del 19 febbraio 2013 ha avviato una procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro e conseguente collocazione in mobilità di n. 580 unità operanti nei seguenti siti:

- Sito di Campi Bisenzio (Fi)
- Sito dei Ronchi dei Legionari (Go)
- Sito di Nerviano (Mi)
- Sito di Caselle (To)
- Sito di Roma (ex Selex Galileo)
- Sito di Pomezia (Rm)
- Sito di Roma Tiburtina ex Selex Sistemi Integrati (Rm)
- Sito di Roma Laurentina ex Selex Sistemi Integrati (Rm)

Vertical handwritten notes on the left margin:
Staccato
19
BASSI
In corso di...
[Illegible signatures]

Vertical handwritten notes on the right margin:
[Illegible signatures and notes]

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Bianchi' and 'Novi'.

Sito di Fusaro (Na)
 Sito di Giugliano (Na)
 Sito di Taranto
 Sito di la Spezia
 Sito di Genova
 Sito di Palermo

In data odierna fra le Parti ha avuto luogo l'esame congiunto previsto dall'art. 4 della Legge 23 luglio 1991 n. 223. Nel corso dell'odierno incontro, sono state ulteriormente approfondite le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale ed è stata verificata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento, come previsto dal comma 5 del citato art. 4 della Legge 223/91 con le modifiche apportate dal D. Lgs. N. 151/97.

La società Selex ES SpA pertanto, trovandosi nella impossibilità di adottare soluzioni alternative, ha confermato la imprescindibile esigenza di provvedere al recesso per riduzione di personale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 dei lavoratori strutturalmente in esubero.

Le OO.SS hanno invitato l'Azienda ad esaminare possibili soluzioni volte a ridurre l'impatto sociale dell'attuazione del provvedimento. A fronte di tale richiesta, l'Azienda si è dichiarata disponibile.

Tutto ciò premesso, a conclusione della riunione odierna, con cui si esaurisce la predetta procedura, è stato raggiunto dalle Parti il seguente accordo:

1. la premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
2. la società Selex ES procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero massimo di 580 lavoratori secondo la seguente tabella, che sostituisce quella allegata alla lettera di avvio della procedura del 19 febbraio 2013, ai sensi dell'art.4, comma 12, della Legge 23 luglio 1991 n. 223, così come modificata dal comma 45 dell'art.1 della Legge 28 giugno 2012 n. 92

Sedi/Stabilimenti	Quadri/Impieg./Equip.	Operai	Totale
Roma Tiburtina + Roma Laurentina + Roma - ex Galileo	134	5	139
Fusaro - Napoli	68	40	108
Giugliano - Napoli	55	21	76
Genova	6		6

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

in preparazione

[Handwritten signatures and notes at the bottom left]

[Large handwritten signatures and notes at the bottom and right side]

Con la sottoscrizione del presente Verbale le Parti si danno atto della chiusura a tutti gli effetti della procedura di mobilità prevista dagli artt. 4 e 24 della L. 223/91 e successive modifiche e integrazioni instaurata con lettera del 19 febbraio 2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Unindustria - Confindustria Roma

p. la Selex ES SpA

p. FIM - Fiom - UILM

p. la RSU

Handwritten signatures and notes:

- Unindustria - Confindustria Roma: *[Signature]*
- Selex ES SpA: *[Signature]*
- FIM - Fiom - UILM: *[Signature]*
- RSU: *[Signature]*
- Notes: *Seclusa Repubblica, BK Alere, Roberto Bianchi, Pippo, Marco Meati, tempo quarante, Fiori, Motivati, Bedone, St., De Ciri*

Verbale di Accordo

Addì 4 marzo 2013 in Roma si sono incontrati:

- La società Selex ES SpA

e

- Le Segreterie Nazionali e Territoriali FIM - FIOM - UILM unitamente al Coordinamento delle RSU delle sedi/stabilimenti di Selex ES

Le Parti in relazione al Verbale di Accordo sottoscritto in data odierna presso Unindustria - Confindustria - Roma concordano di corrispondere ai dipendenti che saranno collocati in mobilità, un importo netto, a titolo di incentivazione all'esodo che, unitamente al trattamento netto dell'indennità di mobilità erogato dall'Inps, dovrà garantire la copertura dell'80% della retribuzione netta individuale spettante per tutto il periodo di permanenza nelle liste di mobilità.

Ai fini della determinazione dell'importo suindicato, per retribuzione netta individuale, si intende l'insieme degli istituti individuali e collettivi, liquidati in importi fissi e con periodicità costante. Sono, quindi, esclusi, dalla retribuzione individuale netta, gli importi liquidati a titolo di variabilità, ossia riconosciuti a fronte del raggiungimento di risultati ed obiettivi aziendali/ individuali, nonché di modalità/tempi/luoghi di svolgimento dell'attività lavorativa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: trattamenti di trasferta, straordinario/maggiori prestazioni, premio di risultato, etc.).

Gli importi di cui sopra verranno calcolati sulla base degli anni o frazioni di anno di permanenza in mobilità, utili al raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico e verranno erogati in un'unica soluzione, unitamente alle competenze di fine rapporto.

L'Azienda, inoltre, corrisponderà, a coloro i quali entro il 30 aprile 2013 per le uscite dell'anno 2013 e nel 1° trimestre 2014, per le uscite dell'anno 2014, aderiranno al processo di mobilità sottoscrivendo la domanda di adesione e impegnandosi a presentare idonea documentazione attestante l'effettiva anzianità contributiva, sempre a titolo di incentivazione all'esodo, un importo lordo equivalente ad una mensilità per ogni anno o frazione di anno di permanenza nelle liste di mobilità ordinaria (es. 3 anni e 5 mesi = 3 mensilità + 5/12 della mensilità).

Con il presente accordo l'Azienda ritiene esaurita a tutti gli effetti la procedura di mobilità attivata dall'ex società Selex Sistemi Integrati in data 19 ottobre 2012 e conclusa con accordo sindacale del 30 ottobre 2012 garantendo l'applicazione degli impegni contenuti nello stesso.

de l'azienda

M. C. ...

FIM - FIOM - UILM

Selex ES

Le parti concordano di effettuare una verifica alla scadenza dei 6 mesi degli effetti del presente accordo per analizzare eventuali compensazioni dei lavoratori da collocare in mobilità tra i siti in funzione delle uscite registrate.

Inoltre si conferma che rimane attiva in capo a Selex ES la procedura relativa al personale della società ex Selex Elsag il cui accordo è stato sottoscritto a luglio 2011 a seguito di un'intesa raggiunta in sede governativa e, successivamente, confermata con un ulteriore accordo, in sede governativa il 14 dicembre 2012.

Le Parti concordano che in ogni trimestre sino alla scadenza del presente accordo si incontreranno per monitorare l'andamento delle uscite con l'obiettivo di garantire il mantenimento/rafforzamento delle competenze professionali e produttive.

L'azienda conferma che le ricadute determinate dall'applicazione della procedura non comprometteranno la tenuta e la consistenza industriale dei territori; inoltre, in base all'andamento dei carichi di lavoro e l'acquisizione degli ordini sarà attentamente valutato il corretto dimensionamento degli organici del personale diretto.

L'Azienda, nel caso in cui nel corso del periodo di mobilità dovessero intervenire delle modifiche alla legge 214/11 - Riforma delle pensioni - che pregiudica, per i dipendenti interessati, il raggiungimento della pensione, si impegna a individuare soluzioni appropriate che garantiscano la copertura previdenziale/salariale, non escludendo il reintegro degli stessi.

Tali garanzie saranno riconosciute a tutti i lavoratori coinvolti dalle procedure di mobilità delle Società confluite in Selex ES compresa la Società ex Elsag Datamat.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Selex ES

p. FIM FIOM UIM

p. la RSU

[Handwritten signatures and notes]

Selex ES: *[Signature]*

FIM FIOM UIM: *[Signature]*

RSU: *[Signature]*

[Additional handwritten signatures and notes, including 'Selex ES', 'FIM FIOM UIM', and 'RSU' repeated]

[Vertical handwritten note: "Asses - di M..."]

Spett.li Segreterie Nazionali


FIM FIOM UILM

Roma, 4 marzo 2013

Con riferimento al Verbale di Accordo siglato in data 4 marzo 2013, relativo all'incentivo all'esodo per i lavoratori che saranno collocati in mobilità, l'Azienda conferma che nella base di calcolo dell'80% della retribuzione netta individuale spettante per tutto il periodo di permanenza nelle liste di mobilità sarà conteggiata la somma di € 620.

Inoltre le garanzie previste dall'accordo del 4 marzo 2013 relative alle modifiche della legge sulle pensioni, si riferiscono anche ai lavoratori non ancora in pensione, usciti precedentemente all'ultima riforma pensionistica.

La soc. Selex ES S.p.A.

Two handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is written in a cursive style and appears to be 'P. ...'. The second signature on the right is also cursive and more stylized.

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
(Legge 11.8.1973 n. 533 - D.Lgs 31.3.1998 n. 80)

Addì / / 2013 in, presso Confindustria -, si è riunita la Commissione Sindacale di Conciliazione composta da _____ e da _____ - cui il lavoratore con il presente atto ha conferito mandato - rispettivamente designati da Confindustria e dalla Organizzazione Sindacale _____ per esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale fra il Sig. _____ (documento di riconoscimento _____) e la Società SELEX ES S.p.A., con sede legale in Roma, Piemonte 60, rappresentata da _____ (documento di riconoscimento _____)

LA COMMISSIONE

accertata l'identità delle parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare, ha preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale ai sensi e per gli effetti degli artt. 410, 411, co. 3 c.p.c..


La Commissione ha, quindi, esperito il tentativo di conciliazione risoltosi positivamente nei seguenti termini:

PREMESSO CHE

- a) La Società SELEX ES S.p.A., esaurita la procedura di cui agli artt. 24 e 4 della Legge n. 223/1991 e successive modifiche ed integrazioni, aperta con lettera in data 19/02/2013, ha licenziato per riduzione di personale il Sig. _____ con cessazione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti alla data del ___/___/___ (ultimo giorno di lavoro);
- b) il Sig. _____, ha comunicato l'adesione all'accordo raggiunto con le OO.SS. in data 04/03/2013 presso Unindustria Roma a chiusura della succitata procedura di riduzione del personale, richiedendo l'erogazione della somma ivi concordata a titolo di incentivazione all'esodo;
- c) il Sig. _____ ha altresì avanzato pretese inerenti a presunti diritti non soddisfatti nel corso del rapporto di lavoro (ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relative a differenze retributive, inquadramento, computo istituti contrattuali, prestazioni oltre l'orario contrattuale);
- d) la Società SELEX ES S.p.A. ha riaffermato la legittimità, l'efficacia e la correttezza del proprio operato confermando l'infondatezza delle richieste avanzate;
- e) comunque è stata compiuta ampia disamina di ogni possibile ragione di controversia in ordine alle pretese avanzate;
- f) è risultato possibile, ferme restando le rispettive posizioni di principio, ed al solo fine di prevenire una lite, raggiungere un accordo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. la premessa costituisce parte integrante della conciliazione;
2. la Società SELEX ES S.p.A. offre e corrisponde a titolo di incentivo all'esodo al Sig. _____, che accetta, l'importo di Euro _____ = (_____) al netto delle ritenute di legge operate dal datore di lavoro, pari a Euro _____ - (_____ /00) lordi;
3. la Società SELEX ES S.p.A. ha già erogato le competenze di fine rapporto, ivi compreso il T.F.R. in sede aziendale, come si evince dal cedolino che pertanto ne costituisce quietanza e ricevuta liberatoria;



4. la Società SELEX ES S.p.A. offre e corrisponde, inoltre, al Sig. _____, che accetta, l'importo di Euro _____ = (_____) al netto delle ritenute di legge operate dal datore di lavoro, pari a Euro _____ - (_____ /00) lordi, a titolo di transazione generale novativa ed onnicomprensiva di qualsivoglia ragione, causa e/o azione promossa o promovenda, senza che con questo possa riconoscersi fondamento alcuno alle rivendicazioni avanzate in premessa e ad ogni altra possibile, direttamente o anche indirettamente connessa con il rapporto di lavoro e la sua risoluzione; l'importo netto relativo all'incentivazione all'esodo e alla transazione novativa onnicomprensiva viene erogato mediante assegno circolare non trasferibile n. _____ emesso da Banca _____ dell'importo di _____, intestato al sig _____, contestualmente alla firma del presente verbale di conciliazione, la cui sottoscrizione vale pertanto quale piena e liberatoria quietanza nei confronti dell'Azienda per la riscossione dello stesso;
5. il Sig. _____, pertanto, nell'accettare le citate somme di cui al punto e al punto ... dichiara di essere integralmente soddisfatto e di nulla avere più a pretendere dalla SELEX ES S.p.A. e/o danti causa e/o Società di provenienza e/o Società da essa controllate e/o partecipate e/o della controllante per nessun diritto, ragione o pretesa a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, comunque inerente al pregresso rapporto di lavoro; a tale proposito il Sig. _____ dichiara di rinunciare in via sostanziale e definitiva ad ogni diritto, azione o ragione, comunque inerente o conseguente il pregresso rapporto di lavoro subordinato, ancorché sino ad oggi non azionato nei confronti della Società SELEX ES S.p.A. e/o danti causa e/o Società da essa controllate e/o partecipate e/o della controllante, relativo al trattamento sia normativo che retributivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo relativo a inquadramento, differenze retributive dirette o differite, minimo contrattuale, mensilità' aggiuntive, indennità sostitutiva delle ferie, rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario festivo, indennità di trasferta, fringe benefits, premi produzione, premi collegati ad obiettivi, diritti connessi con l'eventuale uso personale di beni aziendali anche sotto il profilo dell'incidenza sul calcolo della retribuzione e delle altre indennità versate o da versare, proprietà' intellettuale ex L. 30/2005, indennità sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto, eventuale impugnativa di cig e differenze retributive inerenti la stessa, risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale).
6. il lavoratore dà atto con la sottoscrizione del presente verbale di essere a conoscenza e di consentire che i suoi dati personali relativi alla presente conciliazione saranno trattati dalla Confindustria come segue: un originale sarà conservato per un periodo non inferiore a cinque anni presso la Sede Confindustria e tre originali saranno trasmessi alla Direzione Territoriale del Lavoro, per l'ulteriore deposito presso la Cancelleria del Tribunale di _____.


Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno pertanto atto della intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e/o di contratti collettivi ed individuali.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE SINDACALE DI CONCILIAZIONE




p. CONFINDUSTRIA

p. la O.S. di categoria cui è conferito mandato



IL LAVORATORE

L'AZIENDA

SCRITTURA PRIVATA DI ACCORDO

il giorno ___/___/2013 presso la Selex ES S.p.A.

si sono incontrati:

- > il Sig./Dott./Ing. _____ (di seguito "il Dipendente")
- > la Selex ES S.p.A. (di seguito "l'Azienda") in persona di _____

premessi che:

- la Selex ES S.p.A. è successore a titolo universale della SELEX Sistemi Integrati S.p.A. per effetto della cessione del complesso aziendale della seconda Società nella prima con efficacia dal 01/01/2013 nonché della SELEX Galileo S.p.A. per effetto della fusione per incorporazione della SELEX Galileo S.p.A. stessa nella Selex ES S.p.A. con la medesima efficacia;
- il Dipendente lavora per la Selex ES S.p.A. e/o danti causa e/o Aziende di provenienza dal _____;
- in data 30/10/2012 la SELEX Sistemi Integrati S.p.A. (dal 01/01/2013 Selex ES S.p.A.) e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori hanno stipulato presso Unindustria Roma un Accordo Sindacale che prevede la collocazione in mobilità di un n° massimo di 350 lavoratori, stabilendo il criterio della non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- in data 19/02/2013 la Selex ES S.p.A. ha attivato una procedura per la collocazione in mobilità ordinaria volta alla risoluzione del rapporto di lavoro di n° 580 unità nella quale viene altresì sancito l'esaurimento della precedente procedura che si era conclusa con l'Accordo Sindacale di cui al punto precedente;
- il conseguente Accordo Sindacale del 04/03/2013, stipulato presso Unindustria Roma e di cui il Dipendente si dichiara a piena conoscenza, prevede la corresponsione di un sostegno economico in aggiunta alle competenze di fine rapporto a favore di quei lavoratori che, nel corso o al termine del periodo di mobilità, maturino i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento (pensione di vecchiaia e/o pensione anticipata) e/o non si oppongano alla collocazione in mobilità;
- il Dipendente dichiara che - in base alla normativa pensionistica vigente (Legge n° 214 del 22/12/2011, cd. "Riforma Fornero-Monti") - la propria attuale situazione contributiva/anagrafica gli permetterà di maturare i requisiti per il percepimento del trattamento pensionistico (pensione di vecchiaia e/o pensione anticipata) nel corso o al termine del periodo di mobilità;
- il Dipendente dà inoltre atto che l'Azienda è esonerata da ogni responsabilità riguardo la corretta valutazione della suddetta condizione;
- è inteso che nel caso in cui emergesse l'impossibilità del Dipendente di raggiungere la pensione nel corso del periodo di mobilità per intervenute modifiche alla citata Legge n° 214/2011, lo stesso si impegna a fornire prontamente all'Azienda i documenti comprovanti tale impedimento, dichiarando altresì di essere a conoscenza delle intese sindacali in materia;
- il Dipendente pertanto manifesta spontaneamente la disponibilità alla collocazione in mobilità, accettando la somma di incentivo all'esodo proposta dall'Azienda e intende - con il presente accordo - comporre in via conciliativa ogni vertenza insorta o insorgenda con l'Azienda stessa.

tutto ciò premesso

le parti convengono quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. il Dipendente, confermando la propria disponibilità alla collocazione in mobilità, accetta pertanto sin d'ora incondizionatamente il licenziamento intimatogli dall'Azienda, avente effetto dal _____ (ultimo giorno lavorativo _____);
3. a fronte di tale accettazione, la Selex ES S.p.A. corrisponderà al Dipendente a titolo di incentivazione all'esodo l'importo di Euro _____ = (_____/00) al netto delle ritenute di legge operate dal datore di lavoro, pari a Euro _____ = (_____/00) lordi, in conformità al complesso dei trattamenti economici previsti dal citato Accordo Sindacale;
4. inoltre, al fine di prevenire ed estinguere qualsiasi motivo di eventuali controversie presenti o future, la Selex ES S.p.A. corrisponderà al Dipendente a titolo di transazione novativa, senza per questo presupporre l'esistenza o il riconoscimento di alcun sostanziale diritto, l'importo di Euro _____ = (_____/00) al netto delle ritenute di legge operate dal datore di lavoro, pari a Euro _____ = (_____/00) lordi;
5. il Dipendente accetta tali somme e sin d'ora dichiara che, con la riscossione delle normali spettanze sino alla pattuita data di risoluzione del rapporto nonché degli importi di cui ai punti 3) e 4) che precedono, sarà completamente tacitato e soddisfatto; le parti si danno atto che il presente accordo rende nulla qualsiasi reciproca pretesa, per qualunque ragione o causa, comunque connesse e/o inerenti e/o derivanti dal rapporto di lavoro intercorso con l'Azienda e/o suoi danti causa e/o Aziende di provenienza e dalla sua cessazione;
6. a partire dal ___/___/2013 saranno a disposizione del Dipendente tutte le spettanze di fine rapporto (ad es. retribuzioni residue, ratei ferie e tredicesima, indennità sostitutiva del preavviso, T.F.R., ecc.) risultanti dalla busta paga redatta dall'Azienda e consegnata al Dipendente all'atto del pagamento;
7. il pagamento dell'importo a titolo di incentivazione all'esodo di cui al punto 3) nonché la somma erogata a titolo di transazione novativa di cui al punto 4) sarà effettuato contestualmente alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione individuale ex artt. 410 e 411 comma 3 del codice di procedura civile e art. 2113 comma 4 del codice civile, che verrà stipulato indicativamente entro il ___/___/2013.

Selex ES S.p.A.

Il Dipendente

[Handwritten signatures and initials of the parties]

Modulo di pre-adesione all'accordo 5/12/2011 ex Selex Elsag

Il sottoscritto manifesta la propria disponibilita' ad aderire all'accordo ex Selex Elsag del 5/12/2011 (trasferito in capo a Selex ES con successiva intesa in sede ministeriale del 14/12/2012) e all'eventuale collocazione in mobilita' con data di cessazione, fatta salva l'ammissione da parte dell'Inps al pensionamento secondo il regime vigente prima della entrata in vigore della L. 214/2011 (cd. Riforma Fornero).

In relazione alle previsioni del decreto interministeriale 8/10/2012, il sottoscritto autorizza Selex ES ad inserire il proprio nominativo nella lista del personale da collocare in mobilita', che verra' inviato al Ministero del Lavoro entro il 31/3/2013.

Letto, confermato, sottoscritto

Luogo, data marzo 2013

Il lavoratore

Luigi Fornero